

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE STATUTO UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'impresa richiedente e a mezzo sito a tutti i soci.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di adesione è ammessa la possibilità di ricorso, con indicazione dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° punto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
6. L'adesione diviene efficace con il pagamento dei contributi associativi da effettuarsi nel termine decadenziale di giorni 10 dalla ricezione da parte dell'impresa della comunicazione della delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza.
In caso di mancato pagamento, la domanda di adesione, senza alcun avviso, decade automaticamente ad ogni effetto.
7. All'atto dell'adesione, tutte le imprese dovranno presentare, per la documentazione richiesta per l'iscrizione, fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, fotocopia dell'ultimo UNIEMENS riquadro con imponibili retributivi, certificato di iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, fatturato, modulo d'iscrizione.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

La qualità di Associato si perde:

1. per dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata o posta certificata (PEC) con il preavviso indicato nello Statuto. Fino alla naturale scadenza del termine, le imprese mantengono i contenuti e le modalità del rapporto associativo;
2. per recesso: per voto contrario alle modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
3. per fallimento dichiarato con sentenza che l'impresa interessata deve notificare all'Unione. Dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo. Il Consiglio di Presidenza può, comunque, valutare il mantenimento del rapporto associativo anche dopo l'intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base di documentata richiesta da parte dell'impresa
Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità d'impresa - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
4. per cessazione dell'attività d'impresa, così come registrata presso gli Uffici preposti della C.C.I.A.A., dal momento del ricevimento della formale comunicazione da parte dell'impresa a mezzo posta certificata (PEC).

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi nei termini qui di seguito fissati:

- a) nel caso di dimissioni notificate entro il 30 giugno, sino al 31.12 dell'anno solare in corso;
- b) nel caso di dimissioni notificate oltre il 30 giugno, sino al 31.12 dell'anno solare successivo;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso con le modifiche statutarie: sino alla fine dell'anno solare in corso;
- d) nel caso di cessazione dell'attività: sino alla data del ricevimento della formale comunicazione da parte dell'impresa a mezzo posta certificata (PEC);
- e) per fallimento dichiarato: sino al giorno della sentenza dichiarativa.

L'impresa dimissionaria conserva il mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo- **diritto di elettorato attivo, partecipazione agli organi, utilizzo dei servizi - fino alla naturale scadenza del termine.**

E' escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.

I rappresentanti delle imprese dimissionarie perdono automaticamente la titolarità delle cariche all'interno dell'Unione e la capacità di rappresentare l'Unione negli enti esterni, dentro e fuori il sistema confederale.

CAPO III – Sanzioni

Le imprese associate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione, dal presente Statuto o dal Codice Etico sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;
3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri per gravi motivi, ivi inclusa la morosità, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali o professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita **dei requisiti richiesti di inquadramento** e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
Le disposizioni, di cui al precedente punto 3, si riferiscono anche ai soci che siano stati indicati dall'Unione come rappresentanti in Enti terzi Interni ed Esterni;
4. espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti presenti, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'impresa che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Per le sanzioni comminate dagli organi dell'Unione, è ammessa l'impugnazione con possibilità di ricorso ad un Collegio arbitrale dei Proviviri. Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Proviviri, è ammesso ricorso agli altri Proviviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi, il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

La delibera di applicazione delle sanzioni, ad esclusione della censura, avviene previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'associato a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni solari.

Sono rapportate alla gravità degli adempimenti e sono sempre impugnabili davanti ai Proviviri con ricorso privo di effetti sospensivi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica

CAPO IV – Utilizzo del Logo Confederale

Le imprese associate che intendono esporre il logo e l'emblema dell'Unione Industriali della provincia di Napoli devono formulare una richiesta di autorizzazione ed inviarla alla Direzione Generale. La singola impresa, una volta autorizzata, potrà esporre emblema e logo solo sulla carta intestata o su altri supporti, con la finalità esclusiva di esplicitare l'appartenenza dell'impresa al Sistema confederale. Non è ammessa alcuna finalità commerciale o di business, con relativa vigilanza affidata al Collegio dei Probiviri.

In caso di accertate violazioni, è previsto il ritiro immediato dell'autorizzazione ed irrogazione di una sanzione associativa.

La modalità grafica di utilizzo del logo è la seguente:

- a) per i tutti soci: dizione "associato a" seguita dal logo *aquila* affiancato dal nome dell'Associazione;
- b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" seguita dal nome dell'Associazione.

CAPO V – Aggiornamento dati

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti gli associati all'Unione, secondo le modalità indicate dalla stessa, devono procedere all'aggiornamento dei dati concernenti il personale e le retribuzioni relative all'anno precedente nonché al volume di affari ed il fatturato e indicare il nominativo della persona che le rappresenta eventualmente negli organi sociali nonché le variazioni dei dati concernenti il legale rappresentante non appena esse si verificano. Tale aggiornamento deve essere assicurato dall'impresa associata ad ogni richiesta dell'Unione.

Alle imprese che non forniscono l'aggiornamento dei dati retributivi ed occupazionali, nei termini sopra indicati, il contributo è aumentato d'ufficio del 30% per l'anno corrente rispetto all'ultimo dato di cui dispone l'Associazione.

In caso di assemblee che si tengono nel mese di gennaio, alle imprese che non forniscono l'aggiornamento dei dati nei termini sopra indicati, il calcolo dei voti attribuiti, come previsto all'art.8 del presente Statuto, sarà definito sulla base degli ultimi dati comunicati.(in funzione nuova Delibera).

Le informazioni richieste servono all'aggiornamento del Registro Imprese Associate nonché per dare attuazione alla Delibera contributiva dell'Associazione ed alla determinazione del numero di voti così come previsto dall'art 8 dello Statuto.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

La convocazione del Presidente è inviata senza formalità particolari, per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno. La trasmissione della relativa documentazione può essere differita ma deve comunque avvenire entro i 3 giorni precedenti, per l'Assemblea, e le 24 ore antecedenti, per tutti gli altri organi.

Assemblea Generale

L'Assemblea è convocata con avviso inviato, anche per via telematica con conferma di recapito, almeno 10 giorni prima, ridotti a 5 in caso di urgenza. La riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria con richiesta al Presidente da parte del Consiglio Generale o da tanti soci che detengano complessivamente almeno il 20% dei voti totali.

E' prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente comma, in caso di inerzia del Presidente, trascorsi invano 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa, anche con firma digitale, di ciascun delegato in Assemblea.

Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori: se richiesta dal 50% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

Consiglio Generale

Il Presidente presiede il Consiglio Generale, che convoca con avviso inviato per via telematica con conferma di recapito almeno 7 giorni prima, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Il Consiglio Generale può essere convocato in via straordinaria con richiesta al Presidente da parte di 1/3 dei suoi componenti o da parte dei Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Se il Presidente non procede entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente il Consiglio Generale.

Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori se richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente comma.

Ad inizio di ogni anno solare, il Presidente comunica un calendario delle riunioni ordinarie.

Consiglio di Presidenza

Il Presidente presiede il Consiglio di Presidenza, che convoca con avviso inviato per posta elettronica almeno 5 giorni prima, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Il Consiglio di Presidenza può essere convocato in via straordinaria, se richiesto al Presidente da parte di 1/3 dei suoi componenti.

Se il Presidente non procede entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente il Consiglio di Presidenza.

Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori se richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente comma.

Ad inizio di ogni anno solare, il Presidente comunica un calendario delle riunioni ordinarie.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

Assemblea Generale

L'Assemblea è validamente costituita se risulta presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili spettanti alle imprese associate. Nessun quorum è più necessario trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Nel calcolo del quorum, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è validamente costituito quando sia presente 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, le modifiche statutarie e lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli.

Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

Per la validità della costituzione degli Organi è possibile la verifica del quorum costitutivo solo in apertura di riunione, fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti o dei componenti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori.

Svolgimento delle riunioni

Tutte le riunioni degli organi sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da quello più anziano di età.

Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale o ad altra risorsa all'uopo dallo stesso delegata.

A sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Il Presidente può proporre di invertire i punti all'ordine del giorno senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

Deleghe: Nel Consiglio Generale e nel Consiglio di Presidenza, la presenza non è delegabile

CAPO III – Deliberazioni e verbali

L'Assemblea ed il Consiglio Generale deliberano a maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.

Per il calcolo del quorum, di cui ai commi precedenti, rilevano sempre le schede nulle.

Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.

Sono previsti quorum deliberativi speciali:

- a. per le modifiche statutarie: in Assemblea, maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale, maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.
- b. per lo scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 60% dei componenti totali.

Disposizioni Generali sui sistemi di votazione

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti le persone, previa nomina di due scrutatori proposti dal Presidente e scelti tra i membri del Consiglio Generale e/o Assemblea.

La metà dei voti presenti in Assemblea e la metà dei componenti presenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento.

In tutti gli organi direttivi le votazioni a scrutinio palese si svolgono per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce.

In Assemblea le votazioni a scrutinio palese si svolgono per alzato di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le modifiche statutarie/regolamentari e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con voto palese, con appello nominale tramite chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

Per garantire la segretezza dei voti assembleari è opportuno frazionare i voti assembleari spettanti a ciascun socio.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che in ogni caso non deve essere superiore a due ore per l'Assemblea e ad un'ora per tutti gli altri organi.

In tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto sono considerati astenuti i soci/componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.

Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione – fino ad un massimo di tre ore – disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza.

Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.

In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

La proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Gli argomenti trattati nelle riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza e le deliberazioni adottate devono essere riportati in verbale, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

E' possibile effettuare la registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.

Approvazione dei verbali: per Assemblea, con silenzio-assenso dei soci dopo 15 giorni; per tutti gli altri organi, in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione.

I verbali vengono trascritti in un apposito libro vidimato dal Direttore Generale.

La consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale.

La consultazione è possibile per tutti i componenti, in regola con gli obblighi contributivi, in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione.

E' previsto il rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

Contenuti dei verbali: per le votazioni a scrutinio palese: numero totale di soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari; per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide – astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate-

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Su proposta del Consiglio Generale, il Presidente può indire un referendum per le modifiche statutarie, indicando il giorno, l'ora ed il luogo dello scrutinio, che deve svolgersi con la nomina di due scrutatori.

Devono trascorrere almeno 20 giorni tra la data di indizione del referendum e lo scrutinio stesso.

La relazione illustrativa sulle modifiche statutarie è sottoposta a referendum e i quesiti referendari formulati dovranno essere espressi in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.

Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.

CAPO V – Consultazione Voti

Ciascun socio in regola con gli obblighi statutari e contributivi ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese associate attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione. In tal caso non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

Ai rappresentanti delle imprese associate che intendono candidarsi alla carica di Presidente dell'Unione, di Gruppo, di Sezione e di Raggruppamento Territoriale Zonale è consentito, a mezzo posta certificata e nel rispetto della normativa sulla privacy, di richiedere e ricevere, in formato elettronico editabile, in riferimento al corpo elettorale cui è demandata la votazione, i voti attribuiti alle imprese associate di riferimento.

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

Per rappresentanti delle imprese associate all'Unione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del consiglio di amministrazione o Direttori Generali nonché, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dipendenti dell'impresa con funzioni direttive e con poteri qualificati per settori fondamentali di attività d'impresa.

Le cariche elettive dell'Unione sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate con la sola eccezione delle cariche dei Revisori contabili e dei Probiviri.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente elettivo non sono cumulabili con altre cariche dell'Unione.

Tutte le cariche sono gratuite.

Ad ogni impresa è consentito esprimere un unico rappresentante che può assumere cariche sociali dell'Unione. Nel caso in cui un'impresa presenti una complessità organizzativa ed una dimensione tale da avere la titolarità di un diritto di voto almeno pari 100, la stessa ha la facoltà di esprimere più rappresentanti in funzione delle diverse istanze di rappresentanza all'interno dell'Associazione.

In ogni caso, la variazione del nominativo della persona che rappresenta l'impresa negli organi sociali, comporta, nel caso in cui la persona non rappresenti anche altra impresa associata, l'automatica decadenza dagli organi sociali.

Salvo diversa disposizione di Statuto, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di tre ulteriori mandati biennali consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse, allo stesso titolo elettivo, dopo che sia trascorsa una vacatio di almeno un mandato.

La carica di Presidente dell'Unione dura 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni.

La carica di Presidente del Gruppo Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori dura 4 anni.

Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

Il particolare ruolo di Rappresentante esterno in Enti terzi impone agli interessati il più assoluto rispetto del vincolo di mandato che la carica comporta. E' facoltà del Presidente revocare la nomina e/o proporre al Consiglio di Presidenza un sostituto.

Coloro che si candidano o sono chiamati a ricoprire una carica/incarico associativo sono tenuti all'osservanza degli obblighi statutari, al rispetto dei più elevati standard etici che caratterizzano l'intero sistema associativo e al pagamento dei contributi associativi maturati e relativi anche all'anno in corso.

CAPO II – Requisiti di accesso

Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

Necessario il requisito del doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
 - formalizzazione della auto candidatura a Presidente
 - chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
 - elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive.

Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Laddove si determinino le situazioni di cui al precedente alinea, in mancanza di dimissioni volontarie, si determina la decadenza immediata pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Per i Probiviri e i Revisori, non è richiesto il requisito **del doppio** inquadramento e della responsabilità d'impresa di grado rilevante.

Il possesso dei requisiti per l'accesso alle cariche è accertato da parte del Collegio speciale dei Probiviri, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata al momento della candidatura e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine, l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di

variazione e a fornire al Collegio Speciale dei Probiviri eventuali ulteriori informazioni documentazione.

CAPO III – Decadenza

La decadenza dalle cariche è prevista per mancanza del requisito della responsabilità d'impresa di grado rilevante o **dell'inquadramento richiesto**. In tal caso, in assenza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza. Per il Presidente e i Vice Presidenti, viene deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri.

Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi.

Certificazione di eventuali situazioni difformi ai precedenti commi, , determina la causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio Speciale dei Probiviri e non è ricorribile.

Decadono automaticamente, altresì, dalle cariche associative coloro i quali non intervengono alle riunioni per cinque volte consecutive o che non siano intervenuti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

La decadenza automatica di cui sopra per assenze ingiustificate è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario e comporta la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

In situazioni di criticità e di inadempienza agli obblighi derivanti dal Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi confederale, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema. E' facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

Nel caso di autosospensione, si applicano le stesse norme previste per la sospensione.

A seguito della dichiarazione di decadenza, non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposta dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Rinnovo Cariche

Negli anni pari, entro e non oltre il 30 giugno, si avranno l'elezione del Presidente e le nomine dei Vice Presidenti, nei dispari tutte le altre cariche.

CAPO II - Formazione delle liste per l'elezione dei Rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

Per i Probiviri e i Revisori contabili, le candidature sono presentate dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.

Il Collegio speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statutarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Probiviri.

E' inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e non può comunque superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Probiviri

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Risultano eletti Probiviri i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si procede con il subentro del primo dei non eletti. A parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO IV – Procedura per l'elezione dei Revisori Contabili

Ciascun socio può votare per non più di due candidati nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Risultano eletti Revisori contabili i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti ; in caso di parità, viene eletto quello più anziano di età.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si procede con il subentro del primo dei non eletti. A parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO V– Procedura per l'elezione dei Rappresenti Generali eletti dall'Assemblea

I Rappresenti generali del Consiglio Generale vengono eletti entro il 30 giugno degli anni dispari, durano in carica fino a due anni e decadono in occasione dell'Assemblea ordinaria.

Essi sono rieleggibili allo stesso titolo ma per non più di tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

A tal fine, il Presidente dell'Unione invia per posta elettronica apposita comunicazione a tutti gli associati con invito a far pervenire entro successivi 7 giorni all'inoltro, le candidature.

Il Collegio speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statutarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Probiviri.

Spetta al Collegio speciale dei Probiviri, rilasciare parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità e definire la lista elettorale con un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Per le votazioni è inderogabile lo scrutinio segreto.

Al momento delle votazioni ciascun elettore sceglie tra i nominativi proposti nella scheda, indicando un numero di preferenze inferiore ai seggi da ricoprire, e che comunque non può superare i 2/3 degli eligendi, pena l'annullamento della scheda.

Il quorum deliberativo viene raggiunto in riferimento al totale dei voti espressi, senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si procede con il subentro del primo dei non eletti. A parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine del mandato, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituto.

CAPO VI– Procedura per l'elezione del Presidente

L'elezione del Presidente è preceduta da un'ampia consultazione della base associativa condotta dalla Commissione di Designazione.

In caso di mancato insediamento della Commissione di Designazione almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, il Collegio dei Probiviri confederali accerta e dichiara l'automatica decadenza del Presidente in carica.

Lo speciale Collegio di cui al precedente alinea può autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.

Per lo svolgimento delle consultazioni, la Commissione di designazione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica e predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro.

Sono ammesse modalità alternative all'audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali. Non sono accettati i fax.

E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione di designazione anche con la presenza di 2 soli componenti. In caso di impedimento definitivo, si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

Laddove la Commissione di designazione verifici ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi.

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di

voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati, la scheda indica i relativi nominativi, in ordine alfabetico.

Numero massimo di candidati per il voto del Consiglio Generale è pari a 3.

Sono possibili dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati prima del voto del Consiglio Generale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;

b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;

c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte entrambe sono respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione entro i 15 giorni successivi. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione entro i 15 giorni successivi, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo Statuto.

Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale, come descritto al Capo successivo.

Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.

In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica che deve concludere le consultazioni entro le 4 settimane successive. In caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea, si procede all'insediamento di una nuova Commissione entro i 15 giorni successivi.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta. Viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte è necessaria la ripartenza delle consultazioni con le modalità già descritte.

CAPO VII– Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, unitamente al programma di attività, in una riunione successiva a quella di designazione all'approvazione del Consiglio Generale, da tenersi, comunque, entro le 4 settimane successive.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per l'approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti, non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.

In caso di voto negativo del Consiglio generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

I Vice Presidenti durano in carica due anni.

Al termine del primo biennio, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la composizione della squadra con cui concludere il proprio mandato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino al termine del mandato in corso.

In caso di cessazione del Presidente che li ha proposti per qualunque motivo diverso dalla scadenza, i Vice Presidenti terminano il mandato.

.Essi sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un biennio.

I Presidenti del Gruppo Piccola e del Gruppo Giovani sono Vice Presidenti di diritto dell'Unione.

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

L'attivazione della procedura arbitrale è così regolata:

- il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi, le richieste di intervento, l'indicazione del Probiviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea.
- il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare un deposito cauzionale obbligatorio mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nella somma dei due terzi del contributo minimo associativo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso;
- la segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte, con richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro gli 8 giorni successivi; l'omessa nomina ed il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- il Probiviro può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile;
- la ricusazione è consentita solo nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale;
- i 2 Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del collegio arbitrale; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Napoli che provvede alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea;
- non oltre gli 8 giorni successivi alla nomina del Presidente, il Collegio arbitrale si costituisce formalmente e apre la fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

Il Collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Il Collegio arbitrale comunica prontamente ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata.

Il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 30 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. E' facoltà del Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo per la decisione, la parte interessata può presentare istanza di caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.

Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

E' possibile presentare istanza di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, il lodo può essere corretto su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

Il Collegio Speciale è composto da 3 Probiviri.

Il Collegio Speciale:

- interviene su impulso degli organi direttivi;
- agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia;
- interpreta la normativa del sistema associativo;
- rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente dell'Associazione, il parere è vincolante;
- dichiara la decadenza dalle cariche associative interne ed esterne per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico;

- vigila a presidio generale della vita associativa;
- esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio Speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Proviviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio Speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il Collegio Speciale può chiedere l'intervento del Collegio Speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Proviviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente dallo stesso delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio Speciale.

TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

SEZIONI MERCEOLOGICHE

Per costituire una Sezione è necessario raggiungere la soglia di almeno 20 imprese iscritte per un totale di contributi associativi annui almeno pari a 50 volte il contributo minimo.

Il requisito relativo al contributo associativo può essere ridefinito in sede di aggiornamento della Delibera Contributiva dell'Associazione.

Le Sezioni che, nel corso della partecipazione associativa, perdono uno dei requisiti di cui al comma precedenti, hanno il termine di un anno per la ricostituzione degli stessi, pena lo scioglimento d'ufficio e la confluenza d'ufficio in una Sezione affine.

Le imprese associate costituite sotto forma di holding verranno inquadrate nella Sezione inerente l'attività prevalente esercitata dalle controllate/partecipate.

Fermo restando le competenze distintive del Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza, con deroga motivata, può determinare, in riferimento a settori produttivi non rappresentati nella perimetrazione delle singole Sezioni, ma rappresentativi di aziende con elevato gettito contributivo, la costituzione di nuovi comparti merceologici in deroga al requisito dimensionale di cui al primo comma del presente articolo.

Per la su detta fattispecie è previsto un periodo transitorio di due anni per la ricostituzione dei su citati requisiti.

In attuazione di quanto sancito dall'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente, da **n. 2** Vice Presidenti e da un numero di Consiglieri stabiliti dall'Assemblea della Sezione, nel rispetto dei limiti definiti successivamente.

I rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale dell'Unione sono membri di diritto del Consiglio di Sezione, ad integrazione dei componenti elettivi dello stesso.

Sono ammessi inviti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente di Sezione, nel limite massimo di 3. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese associate.

È, altresì, facoltà del Presidente invitare - alle singole riunioni, in considerazione dei temi all'ordine del giorno, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale - di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico.

Per assicurare la più ampia partecipazione alle attività della Sezione, le riunioni del Consiglio di Sezione possono essere convocate in forma allargata.

Il Presidente presiede il Consiglio di Sezione, che convoca con avviso inviato per via telematica almeno 7 giorni prima la riunione, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Il Consiglio di Sezione può deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica. Ogni membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per difetto.

Concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è convocato almeno ogni bimestre oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o

quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Della adunanza è redatto, su apposito registro, il relativo verbale che è firmato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario.

Il numero dei componenti il Consiglio di ciascuna sezione è determinato dall'Assemblea della Sezione nei limiti massimi fissati con il seguente criterio, denominato indicatore di sezione: voto medio potenziale (voti totali spettanti alle imprese iscritte alla sezione diviso il numero totale delle imprese con diritto di voto iscritte alla sezione) moltiplicato per il numero delle imprese iscritte alla sezione in regola con gli obblighi contributivi:

- fino a 150 di indicatore di sezione, 3 componenti il Consiglio;
- fino a 300 di indicatore di sezione, 6 componenti il Consiglio;
- fino a 600 di indicatore di sezione, 10 componenti il Consiglio;
- fino a 1000 di indicatore di sezione, 12 componenti il Consiglio;
- oltre 1000 di indicatore di sezione, 15 componenti il Consiglio.

Il numero complessivo dei Vice Presidenti e componenti il Consiglio di sezione non può, comunque, essere superiore a 1/4 del numero delle imprese che esercitano il voto nell'Assemblea elettiva.

Per garantire il massimo coinvolgimento della base associativa e le attività rivolte alle imprese inquadrata nella Sezione, il suo indicato numero dei componenti il Consiglio di ciascuna Sezione non può essere in ogni caso inferiore a 5.

In riferimento a quanto sopra, al fine di favorire il ricambio generazionale e contribuire alla formazione delle future classi dirigenti, nei singoli Consigli Direttivi delle Sezioni si procederà all'inserimento di un componente designato dal Gruppo Giovani Imprenditori.

Nel caso in cui un Presidente di Sezione venga a mancare per qualsiasi motivo, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente deve essere tenuta entro 3 mesi. Qualora la mancanza dovesse verificarsi in anno pari, il sostituto eletto mantiene la carica fino al termine del mandato in corso. Tale periodo non viene considerato nel conteggio dei bienni consecutivi a quello della prima elezione, se non supera i sei mesi.

Salvo diversa disposizione di Regolamento, per le convocazioni, le riunioni, i sistemi di votazione e lo svolgimento delle riunioni trovano applicazione tutte le norme previste per il funzionamento degli Organi Direttivi dell'Unione.

Elezione del Presidente di Sezione, dei Vicepresidenti e dei Membri del Consiglio di Sezione - Elezione dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale

I criteri per il computo dei voti, la convocazione, lo svolgimento nonché per le votazioni e le elezioni saranno gli stessi previsti per l'Assemblea dell'Unione.

A tal fine, l'Assemblea elettiva deve avere luogo, in una data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio degli anni dispari. Le procedure elettive delle Sezioni non prevedono il ricorso alla Commissione di designazione. Pertanto, il socio che intendesse candidarsi alle cariche elettive della Sezione deve comunicarlo per iscritto al Presidente della Sezione almeno 48 ore lavorative prima dello svolgimento dell'Assemblea, per consentire la tempestiva predisposizione delle liste di votazione dei candidati da sottoporre al voto, previa verifica del Collegio speciale dei Proviviri.

Il Collegio speciale dei Proviviri può disporre l'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statutarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Proviviri.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Non è consentito candidarsi contemporaneamente a più livelli di rappresentanza della Sezione.

Il candidato/candidati a Presidente, una volta formalizzata la candidatura, inviano contestualmente la presentazione del programma di attività e hanno la possibilità di diffondere, esclusivamente all'interno del sistema associativo, i contenuti degli indirizzi programmatici che intendono perseguire nel corso del mandato.

Al momento delle votazioni, ciascun elettore sceglie tra i nominativi proposti nella scheda, indicando, nel caso di una pluralità di seggi da ricoprire, un numero di preferenze inferiore ai seggi da ricoprire, al massimo pari ad un numero inferiore di un'unità rispetto al numero degli eligendi, pena l'annullamento della scheda.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Nel caso di votazioni per la copertura di un numero plurale di seggi, il quorum deliberativo viene raggiunto in riferimento al totale dei voti espressi e non rispetto a ciascun seggio.

Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato.

In caso di due o più candidati alla Presidenza, le schede devono indicare i relativi nominativi in ordine alfabetico.

In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea;
- b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Le proposte sono entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- c. in caso di 3 o più candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova Assemblea per la ripetizione della votazione. Le proposte sono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Necessaria la convocazione di una nuova Assemblea.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica associativa, elezioni suppletive in Assemblea della Sezione per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti di Sezione e dei Rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale; in tutti gli altri casi, cooptazione mediante votazione.

Il Presidente di Sezione avanza al Consiglio di Sezione, validamente costituito, la proposta di cooptazione. Il Collegio speciale dei Probiviri successivamente verifica la proposta avanzata.

Il Collegio speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statutarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Probiviri.

In un successivo Consiglio di Sezione si procede all'elezione secondo le norme previste per le deliberazioni delle riunioni indicate per il Consiglio di Presidenza dell'Unione.

Determinazione del numero dei Rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale

Il criterio per la determinazione del numero dei rappresentanti in Consiglio Generale delle singole Sezioni, oltre il Presidente, è così stabilito:

- da 300 a 500 voti complessivi effettivamente esercitabili: un componente aggiuntivo
- da 501 a 3000 voti complessivi effettivamente esercitabili: al componente di cui al punto precedente vengono aggiunti ulteriori componenti per ogni 500 voti o frazione superiore alla metà.
- oltre 3000 voti complessivi effettivamente esercitabili: ulteriori componenti aggiuntivi per ogni 1000 voti o frazione superiore alla metà.

I Rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni in Consiglio Generale durano in carica fino a due anni e decadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari, entro il 30 giugno.

Essi sono rieleggibili allo stesso titolo ma per non più di tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

Il criterio per la determinazione del numero dei rappresentanti aggiuntivi in Consiglio Generale delle singole Sezioni, riferito ai voti complessivi effettivamente esercitabili, può essere ridefinito nella Delibera Contributiva dell'Associazione in coerenza con la determinazione dell'entità dei contributi associativi.

CONSULTA PRESIDENTI DI SEZIONE

La Consulta dei Presidenti delle Sezioni è composta dai Presidenti delle Sezioni merceologiche dell'Associazione, con modalità paritetiche di partecipazione.

E' la sede organizzativa di analisi dei bisogni e delle aspettative di rappresentanza e tutela delle imprese associate ed ha il compito di assicurare il collegamento politico – operativo tra la Presidenza dell'Unione e le singole componenti merceologiche.

La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Unione o dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o in mancanza dal Vice Presidente più anziano di età.

In tale quadro, la Consulta dei Presidenti di Sezione:

- esamina con la Presidenza lo sviluppo dei programmi a breve termine;
- riferisce alla Presidenza sulla evoluzione delle istanze della base sui problemi di generale interesse del sistema associativo;
- armonizza, con particolare riferimento alle iniziative verso l'esterno, le azioni a breve termine delle Singole Sezioni.

La Consulta dei Presidenti si riunisce di regola, almeno una volta ogni tre mesi, senza formalità di procedura

e si avvale di una Segreteria tecnica nominata all'interno della struttura dell'Unione.

Su invito del Presidente, possono partecipare alla Consulta i Segretari delle Sezioni nonché i Responsabili dell'Unione per le materie di loro competenza in discussione.

RAGRUPPAMENTI TERRITORIALI ZONALI

Per i Raggruppamenti Territoriali Zonali, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, spetta all'Assemblea dell'Unione individuare la delimitazione del perimetro zonale di riferimento.

Per costituire un Raggruppamento Territoriale Zonale è necessario che almeno il 15% delle imprese insediate nel territorio di riferimento sia associata all'Unione e che il gettito contributivo sia pari ad almeno 40 volte il contributo minimo. Trascorso un anno nel quale non sussistano i requisiti di cui al comma precedente e non si sia registrato un incremento degli associati si determina lo scioglimento d'ufficio del Raggruppamento.

Gli Organi dei Raggruppamenti Territoriali Zonali sono:

- il Presidente
- l'Assemblea

Il Raggruppamento Territoriale Zonale si riunisce almeno ogni trimestre, e quando il Presidente del Raggruppamento lo ritiene necessario.

E' facoltà del Presidente di Raggruppamento invitare - alle singole riunioni, in considerazione dei temi all'ordine del giorno, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale - di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico.

I lavori dei Raggruppamento sono organizzati senza formalità in modo da garantire la più ampia partecipazione della base associativa e la massima interazione con la governance dell'Associazione, con il tessuto produttivo e istituzionale del territorio.

L'Assemblea del Raggruppamento è formata da tutte le imprese associate ed insediate nel territorio di riferimento in regola sia con il versamento dei contributi associativi che con gli altri obblighi statutari ed è convocata dal Presidente del Raggruppamento.

Ad essa partecipa il Presidente dell'Unione.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno entro il mese di giugno.

I criteri per il computo dei voti, la convocazione, lo svolgimento nonché per le votazioni e le elezioni sono gli stessi previsti per l'Assemblea dell'Unione.

Elezione del Presidente Raggruppamento

Il Presidente di Raggruppamento viene eletto entro il 30 giugno degli anni dispari dalle imprese associate di riferimento. A tal fine l'Assemblea elettiva deve avere luogo in una data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio.

Le candidature sono presentate dalla base associativa di riferimento su sollecitazione del Presidente dell'Unione, con adeguato anticipo, attraverso apposita comunicazione a tutti gli associati del

Raggruppamento, con invito a far pervenire entro successivi 7 giorni all'inoltro, le candidature.

Il Collegio Speciale dei Probiviri può disporre l'esclusione dalla lista elettorale per mancanza dei requisiti d'accesso richiesti dalle disposizioni statutarie e regolamentari. E' possibile il ricorso ai restanti Probiviri.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica associativa, elezioni suppletive in Assemblea.